




Comune di Genazzano

-- Città d'Arte --

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



CIMITERO DI GENAZZANO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO.
VISTA PROSPETTICA DELLA FACCIATA --

INGG. CITO, MANSELLA, IZZOSONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 11 Gennaio 2006

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265, D.P.R. 11.07.2003 n. 254, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, inteso a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Ai fini del presente regolamento:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) nell'ambito cimiteriale è compreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- e) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 13, 30, 31 e 113 del D.Lgs. n° 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli artt. 13, 30, 31 e 113 del D.Lgs. n° 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Cimitero di Genazzano e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici del cimitero e negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- 4) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n° 241.

- TITOLO II -

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 5

Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del comune di Genazzano;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- d) aventi il coniuge o i parenti fino al I° grado sepolti nel cimitero del Comune di Genazzano;
- e) le persone nate nel comune di Genazzano.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma a), avviene nel cimitero, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Genazzano.

Articolo 6

Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) inumazione e cremazione di salme per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero comunale per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Genazzano, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 7

Feretri

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 39 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni soprariportate

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasporti da Comune a Comune sopra i 100 km:

- con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune inferiori a 100 km:

- con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera f) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, nei seguenti casi:

- a) in caso di tumulazione provvisoria;
- b) in ogni altro caso in cui il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL lo ritenga necessario.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

- TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio dei trasporti delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, secondo quanto previsto dall'art. 19 del citato D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 14

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in conformità all'apposita ordinanza del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Dirigente dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste terrà conto delle indicazioni dei familiari compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 15

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato al trasporto e al seppellimento, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Dirigente del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 17

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, quando il decesso sia avvenuto fuori dall'abitazione.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R., 10.09.1990 n. 285; nel secondo quello di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane e resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Articolo 23

Affissioni necrologiche

Le affissioni necrologiche o di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche o spazi predisposti.

- TITOLO IV -

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 25

Piano regolatore cimiteriale

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. a cui si applica l'art. 50 della legge 08.06.1990 n. 142.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro,

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepoltura private (*opzionale*);
- c) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia - *opzionale*);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune (*opzionale*).

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza della sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

- TITOLO V -

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26

Inumazione

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Articolo 27

Modalità dei campi per inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie dei cimiteri e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 28

Tipologia dei feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 29

Sepulture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo riguardante il luogo di sepoltura.

Ai privati è consentito di scegliere soluzioni diverse (ad es. croci) a loro spese.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba, di lastre sepolcrali e/o di una lapide.

Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

- lastra di marmo orizzontale
 - adulti cm. 170 x 70
 - bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 130 x 40
- lapide verticale
 - cm. 60 x 60

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe, salvo quanto previsto dal comma dodicesimo di questo articolo.

Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione, ad esumazione avvenuta.

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 30

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

Ogni epigrafe può contenere, oltre le generalità del defunto, le rituali espressioni brevi.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero,

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

I parenti del defunto dovranno mantenere in modo decoroso il perimetro soprastante la tomba, provvedendo al taglio dell'erba.

In caso di inottemperanza provvederà il personale del Comune.

Articolo 31

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m. altezza 0,70 m e larghezza 0,75 m.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

E' consentito l'inserimento di cassette con resti mortali o ceneri all'interno di loculi e sepolcreti previo pagamento della relativa tariffa, ove previsto.

Articolo 32

Tipologia dei loculi

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

E' consentita la tumulazione di feretri in loculi preesistenti alla data del 27.10.1990 senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquido.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

Articolo 33

Tipologia del feretro nella tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'articolo 9.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 34

Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nel cimitero comunale possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Articolo 35

Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla Circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 36

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, stante la disponibilità di loculi.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione di deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso il Comune.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i resti mortali sono collocati provvisoriamente, in apposito ossario previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

- TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria, siti presso l'Ufficio Tecnico Comunale, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Al Capo Squadra o, in sua assenza, agli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di dieci anni.

Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a cinque anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 Luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall' art. 22.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 38

Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 39

Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti.

Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

È vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 4190 del codice penale.

Articolo 40

Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dal D.P.R. del 10 Settembre 1990 n. 254.

Articolo 41

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Articolo 42

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 43

Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 44

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Articolo 45

Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

E' richiesta la presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL nei seguenti casi tassativi:

a) esumazione straordinaria;

- b) estumulazione straordinaria (sotto i 20 anni dalla tumulazione nel caso di concessione cimiteriale scaduta);
- c) risanamento tombe;
- d) estumulazione per traslazione del feretro in altro Cimitero fuori Comune;
- e) estumulazione straordinaria effettuata per verifica spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Articolo 46

Camera mortuaria

Il cimitero di Genazzano ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Articolo 47

Ossario comune

Nel cimitero di Genazzano sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero vengono raccolte nel cimitero di Genazzano. L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

- TITOLO VII - CREMAZIONE

Articolo 48

Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, può avvalersi dell'impianto funzionante più vicino con il quale stipula apposita convenzione.

Articolo 49

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 50
Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari,

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 51
Conservazione o dispersione delle ceneri

E' consentita, alternativamente, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari, nonché la dispersione delle ceneri unicamente in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali, o nelle altre aree di cui all'art. 3, Legge 30/03/01 n. 130, appositamente individuate con atto della Giunta Comunale.

La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati così come definiti dall'art.3, c.1, n. 8); del D.lgs 30/4/1992 n. 285, nuovo Codice della Strada.

La dispersione delle ceneri sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare o dagli altri soggetti previsti dalla Legge n.130 del 30/3/01 c.3.

- TITOLO VIII -
TENUTA DELLE -SEPOLTURE

Articolo 52
Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.

Articolo 53
Materiali ornamentali delle sepolture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 54

Recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 55

Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori

Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai Cimiteri gli oggetti di cui sopra è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli addetti alla portineria dei Cimiteri, indicando la tomba dalle quale sono stati tolti gli oggetti in questione.

Articolo 56

Collocazione di lapidi funerarie

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi, per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno.

Articolo 57

Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 58

Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri fuori del comune di Genazzano.

Articolo 59

Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato

Entro i primi 5 anni decorrenti dalla concessione del loculo quest'ultimo potrà essere restituito al Comune e se questo avviene entro il secondo anno, al concessionario sarà restituito l'80% della somma pagata al momento della concessione del loculo.

Esclusi i diritti di segreteria e le imposte di bollo.

Dopo il secondo anno ed entro il termine del quarto anno, al concessionario sarà restituito il 65%, dopo il quarto ed entro il quinto anno al concessionario sarà restituito il 50%.

Dopo il quinto anno non si darà luogo ad alcun rimborso.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario della concessione cimiteriale.

Articolo 60

Traslazioni di ceneri e resti mortali

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di un cimitero fuori Comune di Genazzano, non si darà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 61

Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

- TITOLO IX -

NORME DI ACCESSO NEL CIMITERO

Articolo 62

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso la bacheca nel cimitero comunale.

I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Laddove è stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 63

Disciplina dell'ingresso nel cimitero

Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, i veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso:

- alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;
- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali.

Nel cimitero, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto per motivi di salute e di età o ai portatori di handicap, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposito contrassegno.

Articolo 64

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare, tenere un contegno chiassoso;
- portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- spargere ghiaia o sassolini nei vialetti circostanti le tombe;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria;

- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza idonea autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 65

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 66

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

- TITOLO X - ESECUZIONE DI LAVORI NEL CIMITERO

Articolo 68

Accesso

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 64 e 65 in quanto compatibili.

Articolo 69

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Inoltre deve essere comunicata agli uffici di Custodia del Cimitero di Genazzano l'intenzione di eseguire detti lavori e deve essere consegnata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente i giorni dal Lunedì al Venerdì osservando l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

Alle imprese stesse non è consentito seguire lavori nei giorni festivi o prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno del Cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Essendo tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi, le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dolenti.

Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Custode, le imprese potranno entrare con un veicolo nel Cimitero.

Articolo 70

Esecuzione dei lavori – Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nell'art. 69, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati con autorizzazione edilizia su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del I comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino d'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, lapidi, ricordi, e similari, attenendosi comunque a quanto previsto nel presente Regolamento in materia di accesso delle imprese e di comportamento.

Articolo 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'autorizzazione di cui al comma I art. 69.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per il trasporto di materiali pesanti sul luogo dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti previa autorizzazione del custode del cimitero.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 74

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'orario di apertura del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio.

Articolo 75

Vigilanza

L'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

- TITOLO XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autotombini rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 77

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**- TITOLO XII -
CONCESSIONI CIMITERIALI**

Articolo 78

Modalità di concessione

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri.

La durata delle concessioni è la seguente:

50 anni per le aree;

50 anni per i loculi singoli per salma, per le cellette per resti mortali e per ceneri;

La titolarità della concessione non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.09.1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Articolo 79

Sepulture private

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nella concessione edilizia nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.

Le concessioni relative alle aree destinate a edicole di famiglia e a tombe a sterro hanno durata cinquantennale.

Tutte le concessioni di cui sopra sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.

I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.

La somma versata all'atto di concessione sarà trattenuta dal Comune.

Articolo 80

Decorrenza delle concessioni

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.

Articolo 81

Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

- TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE

Articolo 82

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore salvo quanto attiene alla durata della concessione.

Articolo 83

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, sepolcreti, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

Articolo 84

Dirigente del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 85

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 79, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 86

Sepulture private anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Comune potrà procedere al recupero della sepoltura previo atto della Giunta Comunale che accerta la mancanza dell'atto di concessione.

Di tale fatto viene data comunicazione, con avviso affisso per 90 giorni consecutivi presso il cimitero ove si trova la sepoltura ed all'Albo pretorio del Comune, ed inoltrata comunicazione di avvio di procedimento nei confronti degli eventuali interessati, di cui il Comune abbia conoscenza della loro esistenza, per la presentazione di eventuali documenti o memorie probatorie.

Decorso il termine sopra indicato la Giunta procede al recupero effettivo della sepoltura.

Le sepulture così recuperate saranno oggetto di nuova concessione.

Articolo 87

Uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 88

Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 89

Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 90

Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

Articolo 91

Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, o esumazione o estumulazione.

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- d) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto nel presente regolamento in materia di concessione di aree;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Articolo 92

Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

- TITOLO XIV - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 93

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "*degli Uomini Illustri*" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*".

Articolo 94

Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 95

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;

- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

Articolo 96

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 97

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'articolo precedente, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui alla mappa del cimitero.

Articolo 98

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio predispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

- TITOLO XV - RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 99

Definizione dei rifiuti

Ai fini del presente regolamento si intende per rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da:

- a) parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - b) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - c) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - d) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - e) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - f) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:

- g) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- h) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Articolo 100

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 11 Luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

Articolo 101

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*».

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Articolo 102

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.

Articolo 103

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto

previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

- TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 104

Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 105

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi del l'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Per una violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti comma, il Responsabile di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nel cimitero, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 106

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti cimiteriali si fa riferimento al D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.

Articolo 107

Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di Polizia Mortuaria contenute nel precedente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità del 30 Novembre 1976 (articoli 194 - 253) incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Pag. 2 _____ *Articolo 1 - Oggetto*
- Pag. 2 _____ *Articolo 2 - Competenze*
- Pag. 2 _____ *Articolo 3 - Responsabilità*
- Pag. 3 _____ *Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico*

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Pag. 3 _____ *Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali*
- Pag. 3 _____ *Articolo 6 - Servizi gratuiti*
- Pag. 4 _____ *Articolo 7 - Feretri*
- Pag. 4 _____ *Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri*
- Pag. 4 _____ *Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*
- Pag. 5 _____ *Articolo 10-Fornitura gratuita di feretri*
- Pag. 5 _____ *Articolo 11-Piastrina di riconoscimento*

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Pag. 5 _____ *Articolo 12-Modalità del trasporto e percorso*
- Pag. 6 _____ *Articolo 13-Trasporti funebri*
- Pag. 6 _____ *Articolo 14-Orario dei trasporti*
- Pag. 6 _____ *Articolo 15-Norme generali per i trasporti*
- Pag. 6 _____ *Articolo 16-Riti religiosi*
- Pag. 7 _____ *Articolo 17-Trasferimento di salme senza funerale*
- Pag. 7 _____ *Articolo 18-Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività*
- Pag. 7 _____ *Articolo 19-Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione*
- Pag. 8 _____ *Articolo 20-Trasporti in luogo diverso dal cimitero*

Pag. 8 _____ *Articolo 21-Trasporti all'estero o dall'estero*

Pag. 8 _____ *Articolo 22-Trasporto di ceneri e resti*

Pag. 8 _____ *Articolo 23-Trasporti all'estero o dall'estero*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Pag. 8 _____ *Articolo 24-Disposizioni generali*

Pag. 9 _____ *Articolo 25-Piano regolatore cimiteriale*

TITOLO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Pag. 9 _____ *Articolo 26-Inumazione*

Pag. 10 _____ *Articolo 27-Modalità dei campi per inumazione*

Pag. 10 _____ *Articolo 28-Tipologia dei feretri per inumazione*

Pag. 11 _____ *Articolo 29-Sepulture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e
ornamentazioni varie*

Pag. 12 _____ *Articolo 30- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni*

Pag. 12 _____ *Articolo 31-Tumulazione*

Pag. 12 _____ *Articolo 32-Tipologia dei loculi*

Pag. 13 _____ *Articolo 33-Tipologia del feretro nella tumulazione*

Pag. 13 _____ *Articolo 34-Reparti speciali nei cimiteri*

Pag. 13 _____ *Articolo 35-Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri*

Pag. 13 _____ *Articolo 36-Deposito provvisorio*

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Pag. 14 _____ *Articolo 37-Esumazioni ordinarie*

Pag. 15 _____ *Articolo 38-Esumazioni straordinarie*

Pag. 15 _____ *Articolo 39-Estumulazione ordinaria*

Pag. 15 _____ *Articolo 40-Estumulazione straordinaria*

Pag. 16 _____ *Articolo 41-Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento*

Pag. 16 _____ *Articolo 42-Raccolta delle ossa*

Pag. 16 _____ *Articolo 43-Oggetti da recuperare*

Pag. 16 _____ *Articolo 44-Disponibilità dei materiali*

Pag. 16 _____ *Articolo 45-Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali*

Pag. 17 _____ *Articolo 46-Camera mortuaria*

Pag. 17 _____ *Articolo 47-Ossario comune*

TITOLO VII - CREMAZIONE

Pag. 17 _____ *Articolo 48-Crematorio*

Pag. 17 _____ *Articolo 49-Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

Pag. 18 _____ *Articolo 50- Urne cinerarie*

Pag. 18 _____ *Articolo 51-Conservazione o dispersione delle ceneri*

TITOLO VIII – TENUTA DELLE -SEPOLTURE

Pag. 18 _____ *Articolo 52-Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe*

Pag. 18 _____ *Articolo 53-Materiali ornamentali delle sepolture private*

Pag. 19 _____ *Articolo 54-Recupero di piante, foto e altri segni funebri*

Pag. 19 _____ *Articolo 55-Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori*

Pag. 19 _____ *Articolo 56-Collocazione di lapidi funerarie*

Pag. 19 _____ *Articolo 57-Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune*

Pag. 19 _____ *Articolo 58-Traslazioni*

Pag. 19 _____ *Articolo 59-Rimborsi in caso di restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato*

Pag. 19 _____ *Articolo 60-Traslazioni di ceneri e resti mortali*

Pag. 20 _____ *Articolo 61-Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie*

TITOLO IX - NORME DI ACCESSO NEL CIMITERO

- Pag. 20 _____ *Articolo 62-Orario di apertura e chiusura dei cimiteri*
- Pag. 20 _____ *Articolo 63-Disciplinazione dell'ingresso nel cimitero*
- Pag. 20 _____ *Articolo 64-Norme di comportamento all'interno dei cimiteri*
- Pag. 21 _____ *Articolo 65-Riti funebri*
- Pag. 21 _____ *Articolo 66-Materiali ornamentali*
- Pag. 21 _____ *Articolo 67-Obblighi e divieti per il personale del cimitero*

TITOLO X - ESECUZIONE DI LAVORI NEL CIMITERO

- Pag. 22 _____ *Articolo 68-Accesso*
- Pag. 22 _____ *Articolo 69-Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe*
- Pag. 23 _____ *Articolo 70-Esecuzione dei lavori – Responsabilità*
- Pag. 23 _____ *Articolo 71-Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri*
- Pag. 23 _____ *Articolo 72-Recinzione aree - Materiali di scavo*
- Pag. 23 _____ *Articolo 73-Introduzione e deposito di materiali*
- Pag. 24 _____ *Articolo 74-Orario di lavoro*
- Pag. 24 _____ *Articolo 75-Vigilanza*

TITOLO XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Pag. 24 _____ *Articolo 76-Funzioni - Licenza*
- Pag. 24 _____ *Articolo 77-Divieti*

TITOLO XII - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Pag. 25 _____ *Articolo 78-Modalità di concessione*
- Pag. 25 _____ *Articolo 79-Sepolture private*

Pag. 25 _____ *Articolo 80-Decorrenza delle concessioni*

Pag. 25 _____ *Articolo 81-Provvimento di concessione*

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE

Pag. 26 _____ *Articolo 82-Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

Pag. 26 _____ *Articolo 83-Cautele*

Pag. 26 _____ *Articolo 84-Dirigente del servizio di polizia mortuaria*

Pag. 26 _____ *Articolo 85-Concessioni pregresse*

Pag. 26 _____ *Articolo 86-Sepulture private anteriori al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880*

Pag. 27 _____ *Articolo 87-Usò delle sepolture private*

Pag. 27 _____ *Articolo 88-Manutenzione delle sepolture*

Pag. 27 _____ *Articolo 89-Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato*

Pag. 27 _____ *Articolo 90-Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private*

Pag. 27 _____ *Articolo 91-Decadenza*

Pag. 28 _____ *Articolo 92-Estinzione di concessione cimiteriale*

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI VARIE

Pag. 28 _____ *Articolo 93-Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti*

Pag. 28 _____ *Articolo 94-Mappa*

Pag. 28 _____ *Articolo 95-Annotazioni in mappa*

Pag. 29 _____ *Articolo 96-Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali*

Pag. 29 _____ *Articolo 97-Schedario del defunti*

Pag. 29 _____ *Articolo 98-Scadenario delle concessioni*

TITOLO XV - RIFIUTI CIMITERIALI

Pag. 29 _____ *Articolo 99-Definizione dei rifiuti*

Pag. 30 _____ *Articolo 100-Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali*

Pag. 30 _____ *Articolo 101-Rifiuti da esumazione e da estumulazione*

Pag. 30 _____ *Articolo 102-Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali*

Pag. 30 _____ *Articolo 103-Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero*

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Pag. 31 _____ *Articolo 104-Pagamento delle operazioni cimiteriali*

Pag. 31 _____ *Articolo 105-Sanzioni*

Pag. 31 _____ *Articolo 106-Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento*

Pag. 31 _____ *Articolo 107-Abrogazioni di norme*